



Città di Matelica

Provincia di Macerata

***PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
2024/2026***

NDCE

INTRODUZIONE	
1	NOZIONE DI CORRUZIONE
2	LA STRATEGIA DI CONTRASTO SU DUE LIVELLI
3	I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
4	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)
5	PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO
6	I SOGGETTI DEL SISTEMA COMUNALE DI" PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
6.1	L'ORGANO D'INDIRIZZO POLITICO
6.2	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
6.3	I RESPONSABILI DI SETTORE
6.4	IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
6.5	I DIPENDENTI COMUNALI
7	LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
8	ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI MATELICA
9	LA MAPPATURA DEI PROCESSI
10	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
11	IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
12	CONTESTO DELL'ENTE
12.1	CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE
12.2	CONTESTO INTERNO ALL'ENTE

13	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
13.1	LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
13.2	IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
13.3	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSE E MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI
13.4	INCARICHI D'UFFICIO. ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI
13.5	INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' INCARICHI DIRIGENZIALI ED INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE
13.6	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE
13.7	FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI
13.8	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO "CORRUZIONE"
13.9	TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
13.10	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
13.11	PATTO D'INTEGRITA'
13.12	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI
14	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DEL RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE
15	MISURE ULTERIORI
15.1	MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI
15.2	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
16	LA STRATEGIA DI PREVENZIONE COME "WORK IN PROGRESS"
17	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE
18	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO
19	SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

20	PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2024/2026 (CONTENENTE ANCHE IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA')
21	<p>ALLEGATI:</p> <p>Allegato 1.A modelli 1-14</p> <p>Allegato n. 2 Valutazione del rischio</p> <p>Allegato n. 3 Codice di Comportamento</p> <p>Allegato n. 4 obblighi</p> <p>Allegati 5-73 Analisi valutazione rischi macroprocessi settori dell'Ente</p>

INTRODUZIONE

Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la L. n. 190 avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*. La legge in questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

La citata L. n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario Generale, Dott. Alessandro Valentini, con Decreto del Sindaco di Matelica n. 1 del 29/01/2013. Il Segretario Generale, con Decreto sindacale n. 2 del 14/01/2017, è stato nominato anche responsabile della trasparenza e l’integrità.

1. NOZIONE DI “CORRUZIONE”

La L. n. 190/2012 enuncia un concetto ampio di «corruzione» in cui rilevano, non solo l’intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche quelle situazioni di «cattiva amministrazione» relative alla deviazione dalla cura imparziale dell’interesse pubblico in cui gli interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle istituzioni.

Le situazioni rilevanti sono, pertanto, più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319, e 319 *ter* del codice penale: sono cioè tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia nel caso in cui l’azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo a norma dell’articolo 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012 (Circ. Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, D.Lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013).

2. LA STRATEGIA DI CONTRASTO SU DUE LIVELLI

Attraverso le disposizioni della L. n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nell'assetto normativo delineato la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli, quello nazionale e quello "decentrato" a livello di singola amministrazione pubblica.

A livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di specifiche linee di indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo denominato PNA), approvato in prima istanza l'11 settembre 2013 dalla CIVIT, ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in base all'assetto di competenze in materia stabilite dalla legge.

A livello decentrato ciascuna Amministrazione Pubblica è tenuta a definire, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione in relazione al proprio contesto ordinamentale e ad indicare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire i rischi individuati.

3. I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Con la L. n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

1. la CIVIT (ora ANAC e nel prosieguo per semplicità denominata in tal modo), che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, L. n. 190/2012);
2. la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
3. il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, L. n. 190/2012);
4. la Conferenza Unificata, che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, L. n. 190/2012);
5. il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, L. n. 190/2012);
6. i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (nel prosieguo denominato PTPC) (art. 1, comma 6, L. n. 190/2012);
7. la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, L. n. 190/2012);
8. le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1, L. n. 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
9. gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ed è stata istituita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:

- I. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- II. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- III. analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- IV. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni Pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- V. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16 *ter*, introdotto dalla L. n. 190/2012;
- VI. esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla L. n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- VII. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- I. coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- II. promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- III. predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione;
- IV. definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- V. definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

4. Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT

Secondo le disposizioni della L. n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo di indirizzo politico deve nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti

locali è individuato, di norma, come sopra specificato, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, oggi anche della trasparenza ed integrità, l'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta e, previa pubblicazione del documento al fine di recepire eventuali osservazioni-modifiche, approva il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Il piano triennale risponde alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti e/o Responsabili di Settore, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera *a-bis*), del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- b. prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c. prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- e. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In sede di prima applicazione il termine per l'adozione dei PTPC era stato inizialmente indicato al 31 Marzo 2013 dall'art. 34 *bis*, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tale termine era stato definito non perentorio in quanto vi era la necessità di attendere l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, quale strumento necessario per la formulazione dei piani territoriali. Per le regioni e gli enti locali, inoltre, la L. n. 190/2012 (art.1, comma 60) ha stabilito che gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, finalizzati alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013/2015, fossero definiti attraverso intese in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali.

L'intesa suddetta è stata sancita dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 e, in data 11 settembre 2013, la CIVIT (ora ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, fissando il termine (primo utile) del 31 gennaio 2014 per l'approvazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) da parte delle Amministrazioni e per la loro trasmissione alla Funzione Pubblica.

Il PNA prevede che, il PTPC costituisca un programma di attività, attraverso cui l'Amministrazione, dopo aver individuato le attività in relazione alle quali è più elevato il rischio di corruzione o illegalità, ponga in essere azioni e interventi organizzativi finalizzati a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurlo il livello in modo significativo.

In quanto documento di natura programmatica, il PTPC deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente e, in particolare, con quelli riguardanti il ciclo della *performance* e la trasparenza amministrativa (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che di norma ne costituisce una sezione).

Con il D.Lgs. n. 97/2016, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

- a. la nomina di un responsabile unico per la prevenzione della corruzione per la trasparenza e l’integrità;
- b. un unico documento contenente il PTPC e il PTTI.

Come già specificato sopra, il Segretario Generale del Comune di Matelica è stato individuato con Decreto Sindacale n. 1 del 29/01/2013 Responsabile della prevenzione della corruzione e con decreto 2 del 14/01/2017, oltre alla conferma di responsabile della prevenzione della corruzione anche Responsabile della trasparenza e l’integrità.

5. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato adottato secondo disposizioni di legge già dall'anno 2014.

L’attività svolta e le iniziative poste in essere nell'anno 2022 in applicazione della normativa recata dalla L. n. 190/2012 sono indicate nella relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione da pubblicare entro il del 15 gennaio 2024, già pubblicata nel sito *web* istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”.

La predisposizione e l’aggiornamento relativo al PNA 2024/2026 del presente PTPCT è stata curata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In particolare nell’attività di “gestione del rischio” sono stati coinvolti i Responsabili di Settore.

La bozza del PTPCT è stata sottoposta all’esame dei Responsabili di settore e sottoposta a procedura aperta di consultazione pubblica.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni caso proporre la modifica quando sono accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a, L. n. 190/2012).

In base al contenuto dell’atto in questione, l’organo di indirizzo deve valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione; tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo; creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni; assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo necessariamente la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue complesse funzioni; promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano l’intero personale.

L’indicazione contenuta nell’«Aggiornamento» al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con Determinazione ANAC n. 12/2015, precisa che tra i principali «fattori di successo» della prevenzione della corruzione vi è la «differenziazione» e la «semplificazione» delle discipline di Piano, l’«investimento nella formazione», nonché l’introduzione del «maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione», evitando che tali attività preventive «si trasformino in un mero adempimento» burocratico; ragion per cui, il Piano non è «un documento di studio o di indagine, ma uno strumento

per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione».

Viste le precisazioni indicate nel Documento di Aggiornamento al PNA 2019 circa la prevalenza, nell'ambito della strategia di prevenzione, della sostanza sulla forma e, più in particolare, che «In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo»;

Visto l'obiettivo contenuto nello stesso PNA 2019 «di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore»;

Visto, ancora, che il sistema «deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione» e, a tal fine, «il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione» come precisato nell'allegato "A" del PNA 2019 – PAG 3 “. Qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale. Pur in continuità con i precedenti PNA , il RPCT trattandosi di un lavoro che richiede un'attenta valutazione ,in considerazione del fatto che l 'approccio qualitativo della gestione del rischio , rispetto a quello quantitativo , necessita di una ricognizione puntuale ed un'analisi mirata affinché le singole misure siano “calate” nelle aree di competenza e nei vari procedimenti in modo da diventare “parte integrante “ degli stessi quasi un tutt'uno con ogni singolo atto da formare come una “cortina” che non permetta minimamente anche solo l 'ipotizzarsi di fenomeni di corruzione , ritiene di avviare e completare l'iter per il nuovo approccio qualitativo della valutazione del rischio nell'anno 2021.

Visto che, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», l'Autorità, con Delibera del Consiglio dell'Anac, il 16 novembre 2022 ha approvato il PNA 2022 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, in una fase storica complessa con forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Considerata l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, per la quale sono state previste novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza dal decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”.

Visto che il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario, che dovrebbe essere in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Considerati i commi 5 e 6 dell'art. 6 del citato d.l. n. 80/2021 e il DPR del 24 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", nonché il DM del 30 giugno 2022 n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" che hanno definito la disciplina del PIAO.

Rilevato che con il PNA 2022 si è intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel loro importante ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e, allo stesso tempo, cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO, prime fra tutte quella della *performance*, in vista della realizzazione di obiettivi di valore pubblico.

Si è anche evidenziata l'opportunità di forme di coordinamento fra i RPCT e, ove ne è stata prevista l'istituzione, fra gli stessi e le specifiche Unità di missione per l'attuazione degli impegni assunti con il PNRR per evitare duplicazioni di attività e ottimizzare le attività interne verso obiettivi convergenti.

Nondimeno, per tutte le amministrazioni - comprese quelle tenute alla predisposizione dei PTPCT - si è avuto cura di indicare su quali ambiti di attività è senza dubbio prioritario che le amministrazioni si concentrino nell'individuare misure della prevenzione della corruzione.

Visto altresì che il PNA 2022 ha inoltre approfondito il tema del *pantouflage*, quale ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, in quanto l'Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che tale istituto, che avrebbe una estrema importanza se correttamente applicato, comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa della laconica previsione normativa. Per questo si è inteso offrire chiarimenti e soluzioni operative di misure da inserire nei Piani.

Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi); selettività (individuando «priorità di intervento» ed «evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo»); nonché effettività, ossia la «gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità». L'Ente in questa ottica intende completare, entro il 2026 il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo in modo da valutare bene e in maniera graduale, come sopra precisato, l'entità e profondità dell'analisi del contesto, la valutazione ed il trattamento dei rischi riferiti all'attività svolte dalla struttura.

La «gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance»

Con il presente Piano, l'Ente ha provveduto al riesame del PTPCT vigente, concentrando i propri sforzi nell'identificazione più puntuale possibile dei propri compiti operativi, anche utilizzando

l'apposita modulistica allegata al Piano e deve essere pubblicato non oltre un mese dall'adozione sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Inoltre, secondo le recenti indicazioni ANAC, i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC per la rilevazione delle informazioni sulla loro predisposizione e sulla loro attuazione.

6. I SOGGETTI DEL SISTEMA COMUNALE DI "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

6.1. L'organo di indirizzo politico

Con deliberazione n. 15/2013 la CIVIT ha individuato nel Sindaco l'organo competente alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Giunta comunale è l'organo di indirizzo politico competente all'approvazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La determinazione ANAC n. 12/2015 ha disposto (pag. 10) un'integrazione all'*iter* di aggiornamento del Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione specificando che sia l'organo esecutivo ad approvare l'aggiornamento del citato documento.

6.2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2013 è stato nominato per la prima volta, in base alle disposizioni della L. n. 190/2012, Responsabile per la prevenzione della corruzione il Dott. Alessandro Valentini, Segretario Generale dell'Ente, oggi anche responsabile della trasparenza ed integrità ai sensi del Decreto sindacale n. 2 del 14/01/2017, confermato da atto di pari specie n. 69 del 24.10.2019.

Essendo coincidenti nella persona del Dott. Valentini sia l'incarico di Segretario Generale sia l'incarico di RPCT, la durata di quest'ultimo è estesa per tutta la durata dell'incarico di Segretario Generale, come da nomina sindacale con decreto n. 38 del 6.6.2019, che conferma l'incarico dato con decreto n. 5 dell'11.2.2010.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza propone all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e provvede, in particolare:

- a. alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- b. alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c. ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

Egli vigila, inoltre, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento comunale ed il monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso.

Ogni anno, egli pubblica inoltre nel sito *web* dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione (quest'anno la scadenza è stata fissata al 15.1.2024).

Il responsabile svolge le proprie funzioni con il supporto del Responsabile della Prevenzione dell'Ente e dei Responsabili dei singoli settori in cui è articolato il Comune di Matelica salvo successivi provvedimenti organizzativi. Con delibera ANAC n. 1704 del 21 Novembre 2018 di aggiornamento del PNA 2018, l'Autorità ha precisato che Il RPCT non può svolgere, per lo specifico ruolo che ricopre controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica e contabile di tali atti di natura gestionale e di competenza dei soggetti preposti a tale funzione. Tanto che già l'ANAC con propria delibera n. 1208 del 2017, in considerazione delle funzioni che svolge il RPCT, auspicava che il soggetto in questione non facesse parte del Nucleo di Valutazione o comunque perlomeno che lo stesso Responsabile non svolgesse le funzioni di Presidente qualora fosse parte del citato Organismo.

Al RPCT non possono altresì essere affidate le funzioni di Responsabile della protezione dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione degli Enti di piccole dimensioni, qualora la carenza di personale renda a livello organizzativo non attuabile la distinzione tra le due figure.

Assenza temporanea RPCT

In caso di assenza temporanea del Dott. Alessandro Valentini, Segretario Generale dell'Ente, si prevede che le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vengano assunte dal Vice Segretario, già individuato nella persona della Dott.ssa Maria Gabriella Elia, Responsabile del Settore Servizi Amministrativi.

***Vacatio* del ruolo di RPCT**

In caso di *vacatio*, tipicamente quando si verifica l'avvicendamento nel ruolo di Segretario Generale, la Giunta attenderà l'insediamento del nuovo Segretario Generale e provvederà tempestivamente a formalizzare l'incarico al nuovo RPCT.

Qualora la *vacatio* dovesse intervenire nel momento dell'anno in cui i documenti di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza debbono essere presentati per l'adozione, la Giunta provvederà tempestivamente alla nomina di un RPCT nella persona del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi/Vice Segretario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 19, comma 5, lettera b, del DL n. 90/2014.

Struttura di supporto al RPCT

Si precisa che in ordine alla complessità e alle innumerevoli verifiche ed adempimenti legati alla materia della prevenzione della corruzione questo Ente ha individuato un Responsabile del procedimento relativamente alla materia in questione con decreto del Segretario Comunale n. 3 del 09/04/2021, rettificato per errore materiale con decreto del Segretario Comunale n. 6 del 05/04/2022 nella persona della Dott.ssa Lucia Rossi, Responsabile dell'Ufficio Segreteria, Istruttore Direttivo categoria D del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, che viene nominato come responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati richiesti dal D.lgs 33/2013 per quanto di competenza unitamente alle altre figure previste nella griglia della trasparenza allegata al presente PTPCT e della altre incombenze della trasparenza CCNL del comparto Regioni Autonomie locali.

Revoca RPCT e misure discriminatorie nei suoi confronti

In caso di revoca del RPCT o di misure discriminatorie nei suoi confronti la delibera Anac 1704 del 21 Novembre 2018 prevede che si attiverà la procedura prevista nel “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della corruzione e della trasparenza per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato con delibera ANAC n. 675 del 18 luglio 2018.

Alla luce di quanto sopra Tenuto conto che l’ANAC ha recentemente adottato la Delibera n. 840/2018 in cui sono fornite indicazioni interpretative e operative con riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso si verificano ovvero siano segnalati casi di presunta corruzione.

Considerato che, in caso di accertamento o segnalazione di ipotesi corruttive (anche presunte o potenziali), sarà adeguatamente applicata la delibera da ultimo indicata, anche alla luce delle caratteristiche e delle dimensioni dell’Ente.

Per quanto riguarda i poteri conferiti al RPCT in tema di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità d’incarichi ed in caso di segnalazioni di *whistleblower* continua ad applicarsi la Delibera ANAC n. 833/2016.

Del «difficile compito assegnato al RPCT» si è interessato il recente PNA aggiornamento 2018, rilevando che (in allegato allo stesso PNA cit.) il legislatore ha elaborato un «sistema di garanzie» a tutela del RPCT «al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, comma 7 e comma 82, l. n. 190/2012, art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013), prevedendo anche l’intervento dell’ANAC disciplinato con «Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione», adottato in data 18 luglio 2018.

Alla luce di quanto esposto si specifica che l’ANAC ha recentemente adottato la Delibera n. 840/2018 in cui sono fornite indicazioni interpretative e operative con riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso si verificano ovvero siano segnalati casi di presunta corruzione.

Considerato che, in caso di accertamento o segnalazione di ipotesi corruttive (anche presunte o potenziali), sarà adeguatamente applicata la delibera da ultimo indicata, anche alla luce delle caratteristiche e delle dimensioni dell’Ente.

Rilevato altresì che per quanto riguarda i poteri conferiti al RPCT in tema di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità d’incarichi ed in caso di segnalazioni di *whistleblower* continua ad applicarsi la Delibera ANAC n. 833/2016.

6.3. I Responsabili di Settore

I Responsabili dei singoli Settori dell’Ente sono individuati nel presente PTPCT quali referenti per la sua attuazione.

Essi:

- concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio nel proprio Settore delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- attuano nell’ambito dei settori cui sono preposti le prescrizioni contenute nel PTPCT;

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- relazionano con cadenza almeno annuale e comunque ogni qualvolta ce ne sia necessità sullo stato di attuazione del PTPCT al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Dato atto che tutti i dipendenti dell'Ente sono tenuti a rispettare, in base all'art. 8, d.P.R. n. 62/2013, «le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione» e che la violazione del dovere di collaborare con il RPCT, così come il mancato rispetto della normativa di prevenzione della corruzione, «deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare»

6.4. Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Utilizza i risultati inerenti all'attuazione del Piano ai fini della valutazione dei Responsabili dei settori dell'Ente.

Al paragrafo 4.2 della Delibera ANAC 1208/2017 relativa all'aggiornamento del PNA per l'anno 2017 si evidenziano nuove norme e funzioni in materia di OIV o organismi analoghi.

In primis, si precisa che è necessario coordinare obiettivi di performance e le misure di trasparenza, tale dato emerge chiaramente sia dall'art. 44 del D.Lgs 33/2013 sia dall'art. 1 comma 8 bis della Legge 190/2012 (introdotto dal D.Lgs 97/2016), ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

L'ANAC al fine di favorire lo svolgimento efficace delle attività degli OIV o organismi analoghi, intende richiedere, di norma, le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno. Saranno oggetto di attestazione sia la pubblicazione del PTPCT sia l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per quanto concerne invece la composizione degli OIV o organismi analoghi, la delibera ANAC in questione precisa che nel caso in cui l'amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell'OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all'art. 16 del medesimo decreto – le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione.

L'Autorità specifica, infine, nell'atto in questione che, specie negli enti territoriali, il segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il segretario è "di norma" anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l'operato del RPCT. Tale situazione in base alla normativa vigente potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, l'Anac auspica, pertanto, che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni

dell'OIV o altri organismi analoghi. In particolare, come già precisato, nella delibera ANAC 1704 del 21 Novembre 2018 l'Autorità è ritornata a precisare che in merito ai ruoli che il RPCT non potrebbe ricoprire per motivi d'incompatibilità specificando che:” Si rammenta, inoltre, che l'Autorità ha rilevato che, in generale in tutti i comuni, il Segretario è spesso componente anche del Nucleo di valutazione. Alla luce del vigente contesto normativo, come già evidenziato nell'Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018, l'Autorità ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. Il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo proprio sull'adempimento dei suddetti obblighi da parte dell'amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell'art. 1, co, 12, l. 190/2012, in caso di omissione. La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l'imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza. Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l'Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all'astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente”.

La collaborazione degli altri uffici comunali e dell'OIV o Nucleo di valutazione

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Già il PNA 2016 sottolineava che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “*dovere di collaborazione*” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, “*Organismo Indipendente (o Interno) di Valutazione*” al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

- *la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;*

- *che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.*

Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista la responsabilità dirigenziale (apicale degli APO per questo comune) e per omesso controllo, sul piano disciplinare, quando il responsabile anticorruzione è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

I dirigenti (gli APO per questo comune) rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

6.5. I dipendenti comunali

I dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le disposizioni del PTPCT.

Si rimanda al presente PTPCT Programma triennale per la prevenzione e per la Trasparenza e l'Integrità e al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali per l'individuazione degli ulteriori compiti svolti in funzione di prevenzione della corruzione dal Responsabile per la Trasparenza e dagli altri soggetti coinvolti nel processo.

La complessità del sistema, soprattutto per i Comuni di piccole dimensioni demografiche, ha indotto l'ANAC, già con delibera 1074 del 21 novembre 2018 aggiornando il PNA 2018 inserendo all'interno del documento disposizioni relative anche agli Enti locali, a semplificare le procedure per i Comuni di minore dimensione abitativa, popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Altre norme hanno ancora più semplificato gli adempimenti per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Quanto appena indicato ha richiesto il forte coinvolgimento della struttura organizzativa con enormi difficoltà per i numerosi compiti che la stessa è tenuta quotidianamente ad assolvere non ultima l'istruttoria delle pratiche del sisma del 2016 e di quelle conseguenti alla pandemia da Covid-19 del 2020, con la responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione

Ritenuto infine che la valutazione, ponderazione e trattamento del rischio non ha richiesto aggiornamenti e/o nuove individuazioni di aree di rischio.

In base alle delibere ANAC, riprendendo l'art. 1, comma 7, l. n. n. 190/12, viene ribadito che il Responsabile della prevenzione della corruzione indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. A tale riguardo la comunicazione agli Uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare dovrà essere preceduta da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato.

7. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI “CORRUZIONE”

Come precisato nel PNA, e nei successivi aggiornamenti, nelle delibere ANAC n. 12/2015 e 831/2016, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, l'Amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

Per la predisposizione del PTPC è, pertanto, necessaria una propedeutica ed attenta ricostruzione dei processi organizzativi dell'Ente e l'individuazione delle cd "aree a rischio".

L'individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con precisione le "attività" dell'Ente in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del PTPC.

Come è noto, la L. n. 190/2012 (art. 1, comma 16) ha già individuato specifiche aree di rischio, riguardanti i procedimenti di:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 150 del 2016;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il PNA ha, inoltre, precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 2016;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Secondo le indicazioni del PNA, ciascuna Amministrazione è, dunque, tenuta ad analizzare con attenzione tali aree di rischio, e, inoltre, è raccomandata l'inclusione nel PTPCT di ulteriori aree di rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta dal singolo ente e delle peculiarità del contesto di riferimento.

Come indicato nel PNA (in cui sono recepiti criteri metodologici desunti dalle linee guida UNI ISO 31000:2010) il processo di gestione del rischio finalizzato all'adozione del presente PTPCT si compone delle seguenti fasi:

1. la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
2. la valutazione del rischio per ciascun processo;
3. il trattamento del rischio.

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE AL 31.12.2023

Settore Servizi amministrativi			
	Profilo	Cognome	Nome
1	Funzionario amm.vo	ELIA	MARIA GABRIELLA
2	Funzionario amm.vo	PAVONI	VALERIA
3	Istruttore amm.vo	CHIERICI	BRUNA
4	Istruttore amministrativo	BACCANARI	LOREDANA
5	Istruttore amministrativo	SPITONI	MILENA
6	Funzionario amm.vo	COSTANTINI	ROMINA
7	Funzionario amm.vo	ROSSI	LUCIA
8	Istruttore amministrativo	BOTTICELLI	ALESSIO
9	Istruttore amministrativo	GREGORI	SIMONA

Settore Servizi tecnici			
	Profilo	Cognome	Nome
1	Funzionario tecnico	RONCI	ROBERTO
2	Funzionario tecnico	MEDORI	DANIELA
3	Funzionario tecnico	L'ABBATE	ANGELO
4	Istruttore tecnico	BRENCIANI	SERGIO
5	Istruttore tecnico	FAUSTINI	GIAN LUCA
6	Istruttore tecnico	PODUTI	ALESSANDRO
7	Istruttore tecnico	GIACOBBI	ALESSANDRO
8	Funzionario tecnico	BURZACCA	ENRICO
9	Istruttore tecnico	BARTOCCI	GIOVANNI
10	Istruttore tecnico	RICCIUTELLI	ENRICO
11	Istruttore tecnico	BOLDRINI	GIOVANNI
12	Operatore tecnico esperto	MORICO	FABRIZIO
13	Operatore tecnico esperto	STOPPONI	SERGIO
14	Operatore tecnico esperto	LUCARINI	ADRIANO
15	Operatore tecnico esperto	GIAMPIERI	FABIO
16	Operatore tecnico esperto	PALLOTTA	GUIDO
17	Operatore tecnico esperto	BOLDRINI	MICHELE
18	Operatore tecnico esperto	GENTILI	DANIELE
19	Operatore tecnico esperto	CIAMPICALI	GABRIELE
20	Operatore tecnico esperto	PELUCCHINI	ALESSANDRO
21	Operatore tecnico esperto	BRUGNOLA	STEFANO

Settore Servizi finanziari			
	Profilo	Cognome	Nome
1	Funzionario amm.vo contabile	PELUCCHINI	ANTONELLA
2	Istruttore amm.vo contabile	BIDOLLI	BARBARA
3	Istruttore amm.vo contabile	BARTOCCI	NICOLO'
4	Istruttore tecnico	COLA	ENRICO
5	Funzionario farmacista	DELLA MORA	LAUREDANA
6	Funzionario farmacista	ZAPPATERRENI	DANIELA
7	Funzionario farmacista	FIORITI	BARBARA
8	Funzionario farmacista	EDERIFERI	MICHELA
9	Operatore esperto serv. ausiliari	BIROCCO	ANDREA
10	Funzionario amm.vo contabile	MARSILI	CHIARA

Settore Polizia Locale e amministrativa			
	Profilo	Cognome	Nome
1	Funzionario di Polizia Locale	CORFEO	GIUSEPPE
2	Istruttore di Polizia Locale	CICCONI	LUIGI
3	Istruttore di Polizia Locale	PICCHIETTI	GIANCARLO
4	Istruttore di Polizia Locale	AMICO	MAURO
5	Istruttore di Polizia Locale	GUBINELLI	STEFANO
6	Agente Polizia Locale	MENGHI	FABRIZIO
7	Istruttore di Polizia Locale	VIVIANI	GALILEO
8	Operatore esperto servizi ausiliari	RIGANELLI	ANTONIO
9	Istruttore amministrativo	COLUCCI	FRANCESCO
10	Operatore esperto serv. cimiteriali	SPAGNOLI	EMANUELE
11	Operatore tecnico esperto	ZAMPETTI	STEFANO
12	Operatore tecnico	FENESAN	ANGELA M.

9. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Per “processo” si intende “*un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)*”.

Secondo le moderne teorie dell'organizzazione la “mappatura” consiste, cioè, nell'identificazione dei prodotti o dei servizi principali (*output*) e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

In fase di prima attuazione della L. n. 190/2012 per la predisposizione del PTPC 2013/2016, il Comune di Matelica ha, dunque, effettuato la “mappatura dei processi” con riferimento a tutte le aree di rischio comuni e obbligatorie individuate nel PNA con le sottoindicate modalità:

- muovendo dall'analisi delle funzioni amministrative di competenza dell'Amministrazione individuate nell'allegato organigramma, di cui al punto 8 del presente documento, riferito alla struttura dell'Ente sono state, dunque, esaminate, anche su indicazione della giornata di formazione del FORMEZ le seguenti “aree di rischio” individuate dal legislatore come comuni a tutte le amministrazioni:

- *Acquisizione e progressione del Personale;*

- *Affidamento di lavori, servizi e forniture;*

- *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario;*

- *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:*

- nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'Ente sono stati, dunque, individuati quelli da associare a ciascuna delle aree di rischio sopra indicate;
- in particolare, per quanto riguarda l'area di rischio relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo l'opzione metodologica prescelta, i processi individuati coincidono con le sottoaree di rischio indicate nell'Allegato 2 al PNA 2013;
- l'analisi svolta, tenuto conto del contesto attuale di riferimento e, in particolare, dei profili critici recentemente emersi in relazione a specifici aspetti dell'attività dell'ente, ha consentito, inoltre, di evidenziare un'ulteriore area di rischio riguardante i processi afferenti alla gestione degli strumenti urbanistici;
- in esito alla fase di “mappatura”, sono state individuate le c.d. “aree a rischio” corruzione.

Attualmente, come sopra evidenziato, l'ANAC, con la delibera n. 1064/2019, richiede un nuovo approccio di tipo qualitativo nella valutazione del rischio.

10. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Fino alla redazione di questo PTPCT Il Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso il confronto e la collaborazione con i Responsabili di Settore dell'Ente, ha effettuato la valutazione del rischio “corruzione” e “malfunzionamento” in relazione a ciascuno dei processi organizzativi.

Per ciascun “processo sono stati identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto del contesto esterno e interno all'amministrazione e alla luce dell'esperienza concreta nella gestione dell'attività. I potenziali rischi sono stati intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai

canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.

In particolare, fin'ora si è stabilito di verificare, tra i possibili rischi delle aree soggette a più attenta verifica quelli già identificati nel Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 3 al PNA 2013), eventualmente rielaborati in relazione alle specificità dei processi esaminati, al fine di misurarne in ogni caso la probabilità di accadimento in relazione al Comune di Matelica e di individuare eventuali misure preventive. L'insieme dei rischi individuati costituisce "l'elenco dei rischi" riguardante le aree a rischio "corruzione" del Comune di Matelica.

Analisi e ponderazione del rischio: una volta identificati i rischi, per ciascun processo organizzativo, sono stati valutati la **probabilità** di realizzazione del rischio e l'eventuale **impatto** del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi dell'evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all'Amministrazione, sotto il profilo delle conseguenze economiche, organizzative e reputazionali, per determinare infine il livello di rischio (basso, medio, alto, molto alto).

Per stimare il valore della probabilità e dell'impatto è stato sino alla redazione del presente PTPCT utilizzato il questionario Allegato 1 al PTPC 2014/2016, elaborato, apportando alcune modifiche alle indicazioni contenute nell'Allegato 5 al PNA 2013, in ragione delle peculiarità dell'ordinamento locale.

La stima della probabilità è stata effettuata attraverso i seguenti criteri: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità (coinvolgimento di più amministrazioni), valore economico, regime dei controlli effettuati.

Nella valutazione dell'impatto si è tenuto conto della quantità di personale impiegato nel processo, dell'eventuale pronuncia di sentenze della Corte dei Conti o di risarcimento del danno negli ultimi tre anni, della pubblicazione su giornali o riviste in merito ad eventi legati all'accadimento di rischi individuati.

Si evidenzia, in particolare, che:

- in relazione alla domanda n.1 della categoria "Impatto" la quantificazione percentuale è stata effettuata in relazione al personale appartenente al servizio competente e che, in ogni caso, laddove il processo sia gestito da una sola unità di personale è stata indicata la risposta n. 1, a prescindere dalla misura percentuale rappresentata dalla stessa unità in rapporto al totale delle risorse umane assegnate al Settore;
- i valori della "probabilità" e dell'"impatto" sono stati quantificati in base ai valori riportati nell'Allegato 1. Secondo le indicazioni contenute nel PNA il valore medio della probabilità e dell'impatto sono stati, infine, moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun "processo" individuato;
- il livello di rischio è quantificato in un valore numerico da 0 a 25;
- i rischi individuati sono stati, dunque, ponderati in base al livello quantitativo raggiunto, secondo la graduazione riportata nella tabella sotto indicata:

11. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI "CORRUZIONE"

In ultima analisi si è provveduto all'identificazione delle misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuti idonei a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure di prevenzione si distinguono in **obbligatorie** e **ulteriori**. Il Piano Nazionale Anticorruzione, in base alle previsioni della L. n. 190/2012 e dei provvedimenti attuativi, ha individuato una serie di misure obbligatorie, che debbono, pertanto, essere necessariamente attuate dall'amministrazione.

Costituiscono misure ulteriori quelle non previste come obbligatorie dal legislatore. Altre saranno eventualmente oggetto di specifica introduzione tenuto conto dell'impatto sull'organizzazione e del grado di efficienza che si ritiene di attribuire a ciascuna di esse.

In ogni caso, nella fase di prima attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, l'azione programmata attraverso il PTPCT avrà ad oggetto essenzialmente l'applicazione delle misure obbligatorie e la valutazione e valorizzazione delle misure ulteriori come previste nel presente programma. La valutazione del rischio è stata effettuata anche per macroprocessi relativi ai settori operativi dell'Ente, in base alle indicazioni fornite nel PNA 2019 - allegato 1 "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", approvato con delibera Anac n. 1064 del 13 Novembre 2019.

2. ANALISI DI CONTESTO

12.1 CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE

Le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza non possono prescindere dall'analisi del contesto esterno ed interno in cui l'Ente svolge la sua attività amministrativa, rendendo necessario per una maggiore completezza della cognizione operativa dell'Amministrazione un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

In particolare, con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili relativi al contesto esterno ed interno dell'Ente:

- contesto generale dell'economia regionale;
- la situazione socio economica delle famiglie;
- la popolazione;
- il territorio;
- gli organi e la struttura del Comune di Matelica.

ANALISI

DELLE

CONDIZIONE

ESTERNE

Contesto generale dell'economia generale

Riguardo al "**contesto esterno**", sulla base degli elementi e dei dati contenuti dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.) relativi, in generale, ai dati della regione Marche ed, in particolare alla provincia di Macerata, è possibile ritenere che il contesto esterno all'attività del Comune di Matelica, non sia interessato da particolari fenomeni di corruzione.

Va, comunque, mantenuto alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare rilevanza economica, soprattutto in relazione alla

gravità della crisi economica che, da molti anni, interessa il tessuto economico e produttivo e che ha portato alla chiusura di numerose aziende, soprattutto nel campo dell'edilizia, o a significative situazioni di indebitamento delle restanti.

L'economia della regione

L'assistenza alle famiglie colpite dal sisma e l'avvio della ricostruzione.

I dati relativi alla situazione immobiliare a seguito del sisma 2016 sono quelli forniti dalla Protezione Civile, i sopralluoghi effettuati sono stati effettuati sino al 30.4.2018:

Sopralluoghi di agibilità totali effettuati al 30/04/2018

Regioni	Totale	Aedes e gl-aedes	Fast
Abruzzo	42.949	14.116	28.833
Lazio	23.583	16.000	7.583
Umbria	44.790	18.142	26.648
Marche	107.739	32.179	75.560
Totali	219.061	80.437	138.624

Sono stati complessivamente 23 gli insediamenti abitativi realizzati in nove comuni delle province di Macerata, Fermo e Perugia per dare alloggio temporaneo a circa 1.100 persone.

In base ai dati dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, al 9.1.2024 risultavano aperti n. 16989 fascicoli relativi a pratiche per la ricostruzione, di cui n. 6.227 conclusi, n. 5.172 in esecuzione, n. 4.594 in fase istruttoria e 996 archiviati (*fonte Ufficio Speciale per la Ricostruzione*).

L'ECONOMIA DELLE MARCHE durante la pandemia da covid-19 (*Fonte Rapporto annuale 2023 Banca d'Italia*)

Nel corso del 2022 è proseguita l'espansione dell'attività economica, pur in un contesto caratterizzato da un elevato grado di incertezza per le tensioni geopolitiche e dal perdurare di strozzature lungo le catene di approvvigionamento. Nella seconda parte dell'anno si è manifestato un indebolimento della fase ciclica. Le informazioni finora disponibili delineano un ulteriore rallentamento dell'attività nell'anno in corso.

Il quadro macroeconomico

Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nel 2022 il prodotto marchigiano sarebbe aumentato del 3,5 per cento, approssimativamente in linea con l'Italia (3,7 per cento in base ai dati dell'Istat), completando il recupero dei livelli pre-pandemia.

Le imprese

Nell'industria l'attività è cresciuta, sebbene in misura più contenuta rispetto all'anno precedente, condizionata anche dai rincari degli input produttivi che si sono acuiti per effetto del conflitto in Ucraina. La crescita ha riguardato in maniera più diffusa le imprese maggiormente orientate ai mercati esteri, caratterizzati da una domanda piuttosto vivace. Tra i principali comparti di specializzazione della manifattura regionale, soprattutto le imprese del calzaturiero hanno mostrato una dinamica favorevole. In presenza di un indebolimento della fase ciclica, la ripresa della spesa per investimenti si è interrotta e le attese degli operatori ne prefigurano una riduzione nell'anno in corso. Il settore delle costruzioni ha continuato a espandersi beneficiando degli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dell'avanzamento della ricostruzione nelle zone terremotate, nonostante le incertezze sulla cessione dei crediti fiscali, il rincaro dei materiali e le difficoltà nel reperimento di manodopera specializzata; anche le transazioni immobiliari sono cresciute, pur in rallentamento. Nei servizi è proseguita la ripresa dei livelli di attività. Particolarmente positivo è stato l'andamento dei comparti legati al turismo: le presenze hanno superato quelle osservate nel 2019, anche grazie alla marcata ripresa dei visitatori stranieri. Il traffico passeggeri del porto e dell'aeroporto è aumentato ma non ha recuperato totalmente i livelli precedenti la pandemia.

Nonostante la maggiore incidenza dei costi, la redditività operativa delle imprese è aumentata; la liquidità, sebbene in decelerazione, è rimasta su livelli storicamente elevati. La dinamica dei prestiti bancari alle imprese è diventata negativa dalla fine del 2022; la contrazione dei prestiti ha interessato tutte le classi dimensionali di imprese, risultando più elevata per quelle di minore dimensione. Tra i comparti, vi è stata una leggera crescita solo del credito alle imprese delle costruzioni.

Il mercato del lavoro

Nel corso del 2022 è proseguito il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro marchigiano, con un'espansione dell'occupazione più intensa della media italiana, che ha consentito di superare il livello pre-pandemia. Anche il tasso di occupazione è cresciuto, mostrando una riduzione del divario di genere che si era ampliato con la crisi sanitaria. Il numero di occupati è aumentato sia nella componente indipendente sia in quella subordinata. Il saldo tra attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro dipendente nel settore privato non agricolo è risultato positivo, sebbene in misura meno ampia rispetto all'anno precedente; vi hanno contribuito tutti i settori, comprese le costruzioni, per la cui domanda di lavoro è atteso un significativo impulso nei prossimi anni dai nuovi progetti finanziati dal PNRR. Come nel resto del Paese, la creazione netta di posizione lavorative è stata trainata dai contratti a tempo indeterminato, anche in forza delle stabilizzazioni dei numerosi rapporti temporanei avviati l'anno precedente.

In un contesto di accresciuta partecipazione al mercato del lavoro, nel 2022 il tasso di disoccupazione è sceso, mantenendosi inferiore alla media italiana; il calo è stato più accentuato per le persone con meno di 35 anni. Il ricorso alle integrazioni salariali è nel complesso significativamente diminuito.

Nell'ambito della riforma delle politiche attive a livello nazionale, anche nelle Marche ha preso avvio il programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).

Le famiglie

Nel 2022 il reddito delle famiglie marchigiane ha beneficiato dei miglioramenti del mercato del lavoro, ma il potere d'acquisto si è ridotto a causa della concomitante crescita dei prezzi. I rincari hanno concorso anche a frenare il recupero dei consumi, che sebbene in crescita rimangono inferiori al loro livello prima della pandemia. Gli aumenti dei prezzi al consumo sono stati più elevati per le spese relative ad abitazione e utenze e per i generi alimentari, voci che incidono di più sui bilanci delle famiglie con minori livelli di spesa complessiva, determinando effetti inflazionistici più severi per i nuclei meno abbienti, pur attenuati dalle misure pubbliche di sostegno appositamente introdotte. Il clima di fiducia dei consumatori è notevolmente peggiorato a seguito della guerra in Ucraina, pur mostrando segnali di parziale ripresa dai primi mesi di quest'anno.

I prestiti concessi da banche e società finanziarie alle famiglie marchigiane hanno continuato a crescere. Le erogazioni di nuovi mutui hanno raggiunto livelli particolarmente elevati nel primo semestre dell'anno, per poi attenuarsi in concomitanza con il repentino aumento dei tassi di interesse. La dinamica dei prestiti per l'acquisto di abitazioni è stata sostenuta dalla clientela più giovane, anche grazie all'ampio ricorso alla garanzia pubblica per l'acquisto della prima casa.

Il mercato del credito

Nel 2022 la crescita dei prestiti bancari erogati a clientela residente nelle Marche si è progressivamente attenuata, fino ad annullarsi in dicembre. Le condizioni di accesso al credito sono diventate leggermente più stringenti nella seconda parte dell'anno, sia per le imprese sia per le famiglie. La domanda di prestiti bancari si è nettamente ridotta nel secondo semestre: per le imprese, il calo ha riguardato soprattutto la componente di finanziamento degli investimenti, mentre per le famiglie ha interessato sia i mutui sia il credito al consumo. La qualità del credito a famiglie e imprese è rimasta su livelli elevati; nell'ambito del settore produttivo, alcuni segnali di peggioramento sono tuttavia rinvenibili per le imprese delle costruzioni. La crescita dei depositi bancari delle famiglie marchigiane si è arrestata, mentre quelli delle imprese hanno registrato un deciso rallentamento, dopo la forte espansione del biennio precedente.

La finanza pubblica decentrata

Nel 2022 si è rafforzata la dinamica espansiva della spesa primaria degli enti territoriali marchigiani. La componente in conto capitale è stata trainata dagli esborsi dei Comuni. Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state assegnate ingenti risorse a soggetti attuatori pubblici per interventi da realizzare nelle Marche. Le Amministrazioni locali, e in particolar modo i Comuni, sono chiamati a svolgere un ruolo centrale nell'esecuzione degli interventi, il cui successo dipenderà dalla capacità di svolgere in tempi relativamente brevi tutte le fasi necessarie all'effettivo impiego delle risorse. Nel 2022 si è registrata una flessione degli incassi correnti non finanziari degli enti territoriali delle Marche; le entrate in conto capitale, di contro, sono aumentate. Il debito, attestato su un valore pro capite inferiore alla media italiana, ha continuato a diminuire, in misura più intensa rispetto all'andamento nazionale, proseguendo nella riduzione in atto dal 2013.

12.2 CONTESTO INTERNO ALL'ENTE

La situazione socio-economica del territorio

Il Comune di Matelica, situato nell'entroterra della Regione Marche ad un'altezza di m. 354 s.l.m., precisamente nella Vallata del Fiume Esino, fa parte della Provincia di Macerata. Il territorio si sviluppa su una superficie di circa 81 Km² in zona prevalentemente pedemontana. Fa parte dell'Unione Montana Potenza Esino Musone.

Confina con i comuni di Fabriano, Poggio San Vicino, Apiro, Cerreto D'Esi, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, San Severino Marche e Fiuminata.

Il territorio è servito anche dalla rete ferroviaria Fabriano-Civitanova.

L'arteria principale è la SP n. 256 "Muccese", che collega le vallate dell'Esino e del Potenza.

Una discreta rete di strade comunali, infine, garantisce in modo soddisfacente i collegamenti tra le altre zone del territorio comunale.

SCHEDA SINTETICA	
Regione	Marche
Provincia	Macerata (MC)
Popolazione	9.120 ab. al 31.12.2022 Maschi: 4.397 Femmine: 4.723 Famiglie: 4.061
Superficie	81,44 km²
Densità	115 ab/km ²
Altitudine	354 m. s.l.m.
Coordinate geografiche	<i>sistema sessagesimale</i> 43°15'24° 13°00'32° WGS84

Pericolosità sismica	2: zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti
Zona climatica	E: periodo di accensione degli impianti termici dal 1/11 al 15/4 (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco
Frazioni, Località e Nuclei abitati	Braccano, Colli, Vinano, Rastia, Le Piane, Colferraio
Comuni confinanti	Fabriano, Poggio San Vicino, Apiro, Cerreto D'Esi, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, San Severino Marche, Fiuminata

Condizione socio-economica famiglie Comune di Matelica.

La comunità locale risente sempre di più della crisi finanziaria del nostro Paese e delle sue ricadute sull'economia reale e sulle condizioni di vita della popolazione residente. Diminuiscono in termini reali i redditi delle famiglie, che non recuperano il divario con l'aumento dell'inflazione.

Quanto sopra è aggravato dai risvolti socio-economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e successivi aggiornamenti. Si precisa che, con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza.

Sul piano sociale a Matelica il fenomeno dell'immigrazione è pressoché stabile e cioè intorno al 6% circa.

Il Comune di Matelica è un'entità amministrativa determinata da limiti territoriali precisi. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro nel quale si svolge la vita sociale pubblica dei suoi abitanti, l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, con caratteristiche di autonomia, *"con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"* (art. 114 Costituzione Italiana).

Le funzioni dei Comuni sono definite dall'art. 13 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce che questi concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Economia turistica

L'Amministrazione si è particolarmente spesa in questi anni puntando a rinnovare l'immagine della Città e trasformandola in un attrattore culturale e turistico. Si è puntato su una forte programmazione culturale e sulla partecipazione dell'associazionismo civico per migliorare la percezione turistica e culturale della città, in favore di residenti e visitatori.

Risultato di quest'azione è la riappropriazione degli spazi da parte della cittadinanza per eventi e manifestazioni culturali capaci di rendere Matelica un centro di aggregazione non solo in occasione di eventi specifici (Festival del Folklore internazionale ecc, ...) ma in più occasioni durante l'anno.

La collaborazione con l'Associazione Produttori del Verdicchio attraverso anche l'ultima iniziativa della gestione dell'enoteca presso il *foyer* del teatro Piermarini ha permesso non solo di Valorizzare "il Verdicchio" prodotto tipico della zona che ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale ma anche di dare il giusto prestigio e visibilità ad una struttura d'eccellenza risalente ai primi dell'800 (1805) progettato dal celebre Architetto Giuseppe Piermarini autore del Teatro alla Scala di Milano.

Le azioni sopra descritte si sono affiancate ad un calendario di eventi molto ricco con manifestazioni di varia natura che dall'ottobre 2016, a seguito delle scosse telluriche del 26/10/2016 hanno subito un brusco arresto in considerazione dell'inagibilità dei vari edifici comunali compresa la sede municipale e delle misure di distanziamento sociale a seguito della pandemia da Covid-19 del 2020.

Un denso calendario di eventi favorisce l'attrattiva turistica della città che purtroppo non ha strutture ricettive in alcuni casi adeguate al flusso turistico movimentato in zona. Più complesso il confronto sulla domanda turistica dove i dati ufficiali disponibili per il confronto sono solo a scala provinciale, cosa che induce a confrontare evidentemente anche fenomeni turistici totalmente estranei alle città.

Gli eventi sismici dell'ottobre 2016 hanno segnato e stanno limitando ancora fortemente le attività programmate dall'amministrazione comunale anche se l'ente ha cercato di sviluppare alcune iniziative artistico culturali per dare un segnale di ripresa al territorio.

Nondimeno l'emergenza pandemica ha ristretto fortemente il campo d'azione.

La provincia di Macerata

Il Comune di Matelica si colloca nella parte occidentale della provincia di Macerata, a confine con la provincia di Ancona ed è il terzo comune della Provincia per numero di abitanti. La provincia di Macerata è una provincia italiana di 303.828 abitanti (al 31.12.2022- ISTAT, ultimo valore attualmente disponibile) della regione Marche.

La provincia è bagnata a est dal mare Adriatico e confina a ovest con la regione Umbria (provincia di Perugia). Dal 2004 (anno di istituzione della confinante provincia di Fermo) è inoltre l'unica provincia delle Marche a confinare con altre tre della stessa regione: Ancona a nord, Ascoli Piceno a sud ovest e Fermo a sud.

Comuni della Provincia di Macerata ordinata per popolazione residente.

I dati sono aggiornati al 01.01.2023(ISTAT).

Comune	Popolazione residenti	Superficie km²	Densità abitanti/km²	Altitudine m s.l.m.
1. Civitanova Marche	41.942	46,07	910	3
2. MACERATA	40.537	92,53	438	315
3. Recanati	20.708	103,46	200	293
4. Tolentino	17.933	95,12	189	228
5. Potenza Picena	15.449	48,55	318	237
6. Corridonia	14.688	61,96	237	255

7. Porto Recanati	12.392	17,25	718	6
8. San Severino Marche	11.899	194,25	61	235
9. Morrovalle	9.826	42,58	231	245
10. Cingoli	9.595	148,20	65	631
11. Matelica	9.187	81,10	113	354
12. Treia	9.019	93,54	96	342
13. Monte San Giusto	7.474	20,04	373	236
14. Montecosaro	7.386	21,88	338	252
15. Montecassiano	6.842	33,36	205	215
16. Pollenza	6.243	39,55	158	341
17. Camerino	6.164	129,88	47	661
18. Castelraimondo	4.352	44,85	97	307
19. Mogliano	4.324	29,26	148	313
20. Appignano	4.056	22,67	179	199
21. Montelupone	3.360	32,67	103	272
22. Montefano	3.324	33,94	98	242
23. San Ginesio	3.085	78,02	40	680
24. Sarnano	3.044	63,17	48	539
25. Urbisaglia	2.408	22,86	105	310
26. Loro Piceno	2.136	32,58	66	436
27. Apiro	2.040	53,78	38	516
28. Esanatoglia	1.903	47,91	40	446
29. Petriolo	1.835	15,65	117	271
30. Belforte del Chienti	1.827	16,05	114	347
31. Caldarola	1.602	29,22	55	314
32. Fiuminata	1.281	76,22	17	479
33. Sant'Angelo in Pontano	1.249	27,38	46	473
34. Pieve Torina	1.235	74,80	17	470
35. Colmurano	1.177	11,20	105	414
36. Serravalle di Chienti	1.037	95,99	11	647
37. Pioraco	973	19,45	50	441
38. Visso	963	100,41	9,59	607
39. Penna San Giovanni	946	28,08	34	630
40. Valfornace	909	48,61	19	441
41. Serrapetrona	897	37,65	24	490
42. Muccia	808	25,91	31	454
43. Ripe San Ginesio	804	10,17	79	430
44. Gualdo	728	22,22	33	652
45. Monte San Martino	697	18,47	38	603
46. Fiastra	608	84,48	7,20	732
47. Gagliole	511	24,05	21	484
48. Camporotondo di F.	488	8,81	55	335

49. Cessapalombo	442	27,58	16	434
50. Sefro	433	42,54	10	497
51. Ussita	368	55,29	6,66	744
52. Castelsantangelo SN	225	70,67	3,18	780
53. Poggio San Vicino	222	13,03	17	509
54. Bolognola	142	25,86	5,49	1.070
55. Monte Cavallo	105	38,51	2,73	648

POPOLAZIONE

Quadro generale e andamento della popolazione nel Comune di Matelica.

Gli indicatori demografici misurano l'evoluzione e la struttura della popolazione. Le trasformazioni demografiche degli ultimi anni hanno messo in evidenza fenomeni di indubbia rilevanza per il nostro Paese, come la diminuzione della fecondità, l'aumento delle migrazioni, l'innalzamento della vita media e il tendenziale invecchiamento della popolazione.

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento del 2011 ammonta a n. 10.157 ed alla data del 31.12.2023, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 9.120 abitanti:

Popolazione legale al censimento (2011) n. 10.157

Popolazione residente al 31 dicembre 2023: n. 9.120, di cui:

- Maschi: n. 4.397;
- Femmine: n. 4.723;
- Famiglie: n. 4.061.

Andamento della popolazione straniera e analisi dei paesi di provenienza

Il progressivo radicamento dei cittadini stranieri nel nostro Paese, in funzione della giovane età media della popolazione e della maggiore propensione a spostarsi sul territorio, comporta ricadute rilevanti in termini di integrazione. La conoscenza approfondita delle caratteristiche delle comunità di stranieri presenti sul territorio fornisce un ausilio importante per programmare le relative politiche di accesso ai servizi e ai sistemi di welfare.

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Al 31.12.2023 sono regolarmente presenti a Matelica n. 598 cittadini stranieri di cui n. 150 comunitari e n. 448 extracomunitari e rappresentano il 6% circa della popolazione residente.

I paesi di cittadinanza più rappresentati sono Albania, Repubblica di Macedonia, Polonia e Romania.

ORGANI POLITICI

- **SINDACO: Massimo Baldini, proclamato il 27/05/2019**
- **VICE SINDACO: Denis Cingolani**

GIUNTA:

- **Massimo Baldini con deleghe: RAPPORTO CON ENTI, PERSONALE E URBANISTICA**
- **Denis Cingolani con deleghe: POLIZIA URBANA, VIABILITA' SICUREZZA, NETTEZZA URBANA, CIMITERO, AGRICOLTURA E FARMACIA**

- **Procaccini Rosanna con deleghe:** LAVORI PUBBLICI, RICOSTRUZIONE POST SISMA, SERVIZI SOCIALI, INFANZIA, ISTRUZIONE E SANITA'.
- **Boccaccini Maria con deleghe:** SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI PROCESSO E ORGANIZZAZIONE INTERNA
- **Falzetti Graziano con deleghe:** SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ASSOCIAZIONISMO E PROTEZIONE CIVILE
- **Ciccardini Giovanni con deleghe:** BILANCIO, FINANZE, CULTURA

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente del Consiglio: Turchi Francesco

Consiglieri Comunali del gruppo di maggioranza “Matelica Futura”:

- Massimo Baldini
- Turchi Francesco
- Denis Cingolani
- Rosanna Procaccini
- Graziano Falzetti
- Maria Boccaccini
- Monia Serpicelli
- Sauro Falzetti
- Giovanni Ciccardini
- Emanuela Biocco
- Danilo Copponi
- Alessio Micucci

Consiglieri Comunali del gruppo di minoranza “Per Matelica”:

- Alessandro Delpriori
- Sigismondo Mosciatti
- Fabiola Santini
- Corinna Rotili
- Cinzia Pennesi

13. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”

MISURE OBBLIGATORIE

13.1) LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Descrizione della misura

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2024/2026 nella Sezione Trasparenza allegata al Presente PTPCT quale parte integrante e sostanziale. Il presente Piano tiene conto anche delle misure della trasparenza legate alla griglia degli adempimenti che tiene conto e indica i singoli responsabili della pubblicazione sul sito dell'ente nella Sezione “Amministrazione trasparente “dei dati obbligatori ai sensi del DLGS 33/2013.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Le azioni sono indicate nel Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2024/2026 e seguenti	Responsabile per la Trasparenza, Responsabili di settore, referenti per la trasparenza, incaricati della pubblicazione, dipendenti in genere, secondo le indicazioni del Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità	TUTTI	2024/2026 e seguenti, secondo le indicazioni del Programma Triennale per la trasparenza	

13.2) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Descrizione della misura

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 “*al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico*” il Governo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPCT.

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il Comune di Matelica ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.

Il Codice di Comportamento comunale, riportato nell’Allegato al presente atto, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 18.3.2022, all’esito di una procedura di consultazione pubblica. L’Ente resta in attesa che l’ANAC definisca le modifiche e integrazioni d’apportare al Codice di comportamento, come preannunciato in sede di aggiornamento del PNA 2020 al fine di adeguare le disposizioni di Revisione del Codice di comportamento di Ente

Azioni disciplinari

Riprendendo l’art. 1, comma 7, l. n. n. 190/12 viene ribadito che il Responsabile della prevenzione della corruzione indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. A tale riguardo la comunicazione agli Uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare dovrà essere preceduta da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE

Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento del Comune di Matelica, approvato con Deliberazione n. 29 del 18.3.2022	Dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, secondo le indicazioni del Codice di comportamento	Tutti	2024/2026 e seguenti, secondo le indicazioni del Codice di Comportamento	
---	---	-------	--	--

13.3) ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESE E MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI

Descrizione della misura

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, d'interessi.

1) *Conflitto di interesse*

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/90). Secondo il D.P.R. 62/2013 *“il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*.

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

Il presente Piano prevede all'allegato **Modulo n. 1** il relativo modulo di segnalazione inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia per una compiuta disamina.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa d' illegittimità dell'atto.

2) Monitoraggio dei rapporti

La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPCT, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Formazione/informazione e sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPC e del Codice comportamentale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi per gli aspetti attuativi	Tutti	2024/2026 e seguenti, secondo quanto stabilito nel piano della Formazione	

Informativa scritta all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni	Dipendenti	Tutti	2024/2026 e seguenti, all'atto dell'assegnazione all'Ufficio	
Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione concernente l'individuazione di parenti e affini entro il 2° grado, coniuge o convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto	Posizioni organizzative	Tutti	2024/2026 e seguenti -prima di assumere le funzioni -tempestivamente in caso di aggiornamento	
Informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitto d'interessi anche potenziale	Responsabili di settore e Segretario Generale	Tutti	2024/2026 e seguenti	
Inserimento nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi l'assenza di cause di conflitto d'interesse ai sensi art 6 bis L.241/1990 art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento	Responsabili di Settore dell'Ente	Tutti	2024/2026 e seguenti	
comunale				

b) Giunta Municipale n. 15/2016	Responsabili di Settore dell'Ente	Tutti	2024/2026	
---------------------------------	-----------------------------------	-------	-----------	--

13.4) INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI

Descrizione della misura

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi *extra* istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'Ente.

La L. 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001.

In base all'intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Come indicato nella deliberazione di Giunta comunale n. 29/2022, con l'approvazione del Codice di comportamento il Comune di Matelica ha ritenuto adempiuto l'onere di adottare disposizioni relative agli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 53, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche tenuto conto che non sono ancora stati definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione delle suddette norme regolamentari dal tavolo tecnico appositamente costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
--------	--------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

Verifica della compatibilità e della rispondenza del regolamento di organizzazione	Responsabili di Settore dell'Ente ed il Responsabile		Verifiche eventuali	
degli uffici e dei servizi dell'Ente con la normativa di riferimento e suo eventuale adeguamento Responsabile del Settore del Personale", in collaborazione con il Responsabile della prevenzione	della corruzione e della trasparenza in collaborazione con il Responsabile del Settore del Personale.	Tutti	adeguamenti entro il 31/12/2024	

Il presente PTPCT 2024/2026 contiene una specifica modulistica al riguardo (**Modulo 2**)

13.5) INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' D'INCARICHI DIRIGENZIALI ED INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Descrizione della misura

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice. Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

Se all'esito di una verifica dovesse risultare la sussistenza di una o più condizioni ostative all'incarico si applicheranno comunque le misure previste dalla normativa sopracitata. In particolare, nell'ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine non fosse nota e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, che, all'esito di un contraddittorio, dovrà essere rimosso dall'incarico. Nel caso in cui la causa di inconferibilità sopraggiunga nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la medesima deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario la legge prevede la decadenza dall'incarico. Si applica, in quanto compatibile, la recente Linea Guida ANAC approvata con delibera n. 833/2016.

Il Responsabile della prevenzione assicura un'attività di vigilanza e verifiche periodiche almeno annuali.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445 / 200) in ordina alla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Tutti	2024/2026 e seguenti - All'atto del conferimento dell'incarico - Annualmente entro il 30 Ottobre	=====
Pubblicazioni delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni	Responsabili di settore dell'Ente e in particolare il		2024/2026 e seguenti	=====

relative alla inconferibilità ed incompatibilità sul sito web del Comune	responsabile del Personale	Tutti	- per la dichiarazione all'atto del conferimento - per la dichiarazione annuale il 30 Novembre	
Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause d'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Responsabili di Settore dell'Ente e Segretario generale	Tutti	2024/2026 e seguenti Immediatamente al verificarsi della causa d'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	=====

Il presente PTPCT contiene specifica modulistica per questa misura agli allegati Moduli 2 e 3

13.6) ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE

Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Il Pantouflage

La Legge 190 del 2012, modificando l'articolo 53 del Dlgs 165 del 2001 comma 16 ter prevede un incompatibilità successiva, stabilendo il divieto per i dipendenti, collocati a riposo che nei tre anni precedenti a tale collocamento abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta con i citati poteri dal soggetto sopra menzionato.

I soggetti che sono sottoposti al divieto devono avere esercitato poteri autoritativi relativi alla conclusione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione o provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari e sono:

- i dirigenti;
- i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali;
- i dipendenti che, comunque hanno avuto il potere d'incidere, in maniera determinante, sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria;

I soggetti privati destinatari di tale divieto sono:

- Società, imprese e studi professionali
- soggetti pur se formalmente privati, sono partecipati o controllati da una Pubblica Amministrazione.

MISURE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO

Per contrastare il verificarsi del fenomeno già nel PTPCT 2020-2022 e l'applicazione delle sanzioni previste nella delibera 1074 del 2018 di aggiornamento del PNA 2018 le seguenti misure:

- 1) il dipendente pubblico prima di essere collocato a riposo dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale s'impegna a non assumere incarichi o costituire rapporti di lavoro di qualsiasi natura con i soggetti sopra richiamati;
- 2) nei bandi tipo di gara delle Amministrazioni Pubbliche o negli atti prodromici dovrà essere inserita, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena esclusione, il rilascio di una dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che tali soggetti non abbiano stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. 165 del 2001.

Il RPCT in caso di violazione del divieto di *pantouflage* segnala la stessa all'ANAC, all'Ente, nonché all'Ente privato che gli ha conferito l'incarico.

Per maggiori indicazioni si rimanda alla recente Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE
	Responsabili di		2024/2026

<p>Nella procedura di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a <i>ex</i> dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto</p>	<p>Settore</p>	<p>Procedure di scelta del contraente</p>	
<p>Inserimento nei contratti di assunzione del di divieto personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Il dipendente pubblico prima di essere collocato a riposo dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale s'impegna a non assumere incarichi o costituire rapporti di lavoro di qualsiasi natura con i soggetti sopra richiamati</p>	<p>Responsabili dei settori Finanziario e del Personale</p>	<p>Procedure di scelta del contraente</p>	<p>2024/2026</p>

Il presente PTPCT prevede specifica modulistica per la segnalazione da parte dei dipendenti collocati a riposo **MODULO 4** e da parte delle Società private in di sede di procedura di scelta del contraente **MODULO 5**

13.7) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI.

Descrizione della misura

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali. Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La preclusione relativa all'assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i responsabili di Settore categ. D che i dipendenti di altra categoria nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'Ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici	Responsabile interessato alla formazione della Commissione	- Acquisizione e progressione del Personale; - Affidamento di lavori, servizi e forniture; - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	2024/2026, all'atto della formazione della commissione	

impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici		destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per dipendenti e responsabili D assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie,	Responsabile dei Settori Servizi Finanziari e del personale	-Acquisizione e progressione del Personale; -Affidamento di lavori, servizi e forniture; - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Gestione di risorse	2024/2026 All'atto di assegnazione	
acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici		finanziarie		

<p>Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)</p>	<p>Responsabili di tutti i settori e dipendenti assegnati ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici</p>	<p>-Acquisizione e progressione del personale -Affidamento di lavori, servizi e forniture; - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, -Gestione di risorse finanziarie</p>	<p>2024/2026</p>	<p>=====</p>
<p>Adeguamento regolamenti interni</p>	<p>Responsabili di posizione organizzativa</p>	<p>-Acquisizione e progressione del personale; -Affidamento di lavori, servizi e forniture; - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>=====</p>

Il presente PTPCT riporta per la valutazione della misura in questione il **MODULO 6** attraverso il quale i soggetti interni o esterni nominati a far parte della commissione di gara e concorso devono rendere la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità.

13.8) ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Il Comune di Matelica intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Quando e dove possibile sarà prevista la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi, di tutti i responsabili di settore con cadenza triennale.

Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:

“(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.

Si fa presente che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, aveva già previsto:

“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.

Descrizione della misura

Come già precisato nelle disposizioni normative di riferimento e secondo quanto chiarito attraverso l'intesa raggiunta sul tema dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali il 24.7.2013, l'applicazione della misura riguardante la rotazione del personale è limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione, in base ai parametri individuati dal presente PTPC.

Si stabilisce che la misura riguardi, pertanto, alla luce dei criteri di graduazione individuati nel par. 10, le aree di attività relative ai processi codificati con rischio “ALTO” o “MOLTO ALTO”, all'esito del processo di valutazione del rischio.

1) Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione.

Come precisato nel PNA, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione.

Le pubbliche amministrazioni devono, pertanto, adottare criteri per effettuare la rotazione dei responsabili di settore e dei responsabili del procedimento operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

L'attuazione della presente misura di prevenzione è di regola effettuata per i Responsabili di Settore alla scadenza dell'incarico. Si individueranno da parte del responsabile del settore, con proprio atto, i responsabili dei procedimenti al fine di evitare la concentrazione in un unico soggetto delle funzioni istruttorie del procedimento e di quella dell'emissione del provvedimento finale.

In merito alla misura della rotazione degli incarichi, si terrà conto della c.d. rotazione «ordinaria» solo laddove l'organizzazione dell'Ente lo dovesse consentire.

Al momento tale rotazione non è possibile data l'esiguità di personale di cui dispone l'Ente e l'assenza di figure dirigenziali.

Sul punto non si trascuri quanto affermato dal recente PNA 2018, secondo cui occorre una «applicazione sostenibile della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte di enti di piccole dimensioni nel rispetto di principio di proporzionalità e ragionevolezza».

Resta fermo tuttavia che si applicherà la rotazione «straordinaria» del dipendente al verificarsi di fenomeni corruttivi seguiti dall'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le relative condotte. Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, comma 1, lett. l-quater, e dalle Linee guida Anac approvate con delibera n. 215 del 26 Marzo 2019 secondo cui si provvederà «con provvedimento motivato» alla «rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in un'assegnazione ad altro ufficio o servizio. Mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

2) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva

In base all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. 165/2001, inoltre, i Responsabili di Settore sono tenuti a provvedere con atto motivato alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'amministrazione:

-Per i Responsabili del Settore dell'Ente si procede in tali casi con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 comma 1 lettera l quater, e dell'articolo 55 ter comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

- per il restante personale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater.

Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità e dei suoi corollari (determinatezza, tassatività, tipicità e divieto di analogia) la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi il reato di corruzione. Il PNA aggiornamento 2018 approvato con delibera ANAC 1074 del 21 Novembre 2018 ha ribadito la necessità della rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali (pagg.33 e ss).

Stante la particolare carenza di organico l'Ente difficilmente potrà assicurare la rotazione dei Responsabili di servizio a più elevato rischio di corruzione. In merito alla misura della rotazione degli incarichi, si terrà conto della c.d. rotazione «ordinaria» solo laddove l'organizzazione dell'Ente lo dovesse consentire. Al momento tale rotazione non è possibile data l'esiguità di personale di cui si dispone.

Sul punto non si trascuri quanto affermato dal recente PNA 2018, secondo cui occorre una «applicazione sostenibile della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte di enti di piccole dimensioni nel rispetto di principio di proporzionalità e ragionevolezza».

Resta fermo tuttavia che si applicherà la rotazione «straordinaria» del dipendente, come disciplinata dalle Linee guida ANAC approvate con delibera 251 del 26 Marzo 2019, nonché dalla delibera 1064/2019 della stessa Autorità di aggiornamento del PNA 2019 al verificarsi di fenomeni corruttivi seguiti dall'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le relative condotte. Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, comma 1, lett. l-quater, secondo cui si provvederà «con provvedimento motivato» alla «rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in un'assegnazione ad altro ufficio o servizio. Mentre per il personale dirigenziale, o equiparato, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

A riguardo è previsto l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'Ente la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio e procedimenti penali. Vedere MODULO 7 parte integrante del presente PTPCT 2024/2026.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI PROCEDIMENTI TEMPISTICA RISORSE			
		INTERESSATI	ATTUAZIONE	ECONOMICHE NECESSARIE
Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell'incarico e/o l'assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e	Sindaco, in relazione ai Responsabili di Settore e al Segretario generale Dirigente del servizio, in relazione ai dipendenti del servizio stesso	Attività con classificazione di rischio corruzione "Alto" o "Molto Alto"	2024/2026	

in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva				
---	--	--	--	--

13.9) TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGANALA ILLECITI (*whistleblowing*)

Fonti normative

Art.54 bis D.Lgs. 165/2001

Descrizione della misura

Costituisce una misura che mira a consentire l'emersione dei fenomeni corruttivi.

In base all'art. 54 *bis* D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA 2013, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 D.Lgs. 267/2000.

Il ***whistleblowing*** è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il ***whistleblowing*** rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, il Comune intende, inoltre, attivare un dialogo diretto e immediato anche con i cittadini e altri soggetti pubblici e privati, al fine di ricevere segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi.

L'identità del segnalante non può essere rivelata». Tuttavia, «nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale». Allo stesso modo, nell'ambito del «procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria». Infine, nell'ambito del «procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990.

Spetta all'ANAC uno specifico potere sanzionatorio in tema, che interessa i comportamenti omissivi del RPCT di fronte a segnalazioni di illeciti, in particolare: «assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni»; mancato svolgimento di «attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute»; mancato rispetto delle Linee Guida ANAC in materia (ad oggi «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», approvate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015).

Le segnalazioni dei dipendenti e dei soggetti esterni potranno essere inviate nelle forme ordinarie:

- per posta elettronica all'indirizzo: segretario@comune.matelica.mc.it
- per posta ordinaria con la dicitura "Riservata" all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (Dott. Valentini Alessandro) Via Spontini n. 4 (sede temporanea), 62024 Matelica (MC).

Le segnalazioni ricevute saranno inserite in un apposito registro con sola annotazione della data di ricezione e del numero di protocollo, conservando in un armadio chiuso a chiave il registro, la segnalazione in originale e, se esistente, la documentazione di accompagnamento.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate. Il PTPCT contiene un modulo **MODULO 8** che permette a chi intende segnalare illeciti di avere delle indicazioni per facilitare suo compito

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Obbligo di riservatezza in	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti	2024/2026	=====

capo al	e della			
responsabile	trasparenza e del			
della Prevenzione	Responsabile			
della corruzione,	dell'Ufficio			
del responsabile	Protocollo			
Ufficio				
Protocollo				

Vista l'importanza per l'intero sistema di prevenzione della corruzione e degli attori coinvolti, nello specifico, il responsabile della prevenzione della corruzione, intende regolamentare le modalità di comunicare le eventuali segnalazioni al fine di poter venire a conoscenza di circostanze o fatti che permettano di individuare e penalizzare sul nascere situazioni e attività che sfocino poi in fenomeni corruttivi, nel P.T.P.C.T. 2024/2026. Nel presente PTPCT s'intende dettagliare le fasi delle eventuali segnalazioni nonché l'attuazione di misure idonee alla tutela dei soggetti che provvedano alla segnalazione di fatti illeciti. La segnalazione di illeciti da parte di un dipendente o collaboratore dell'Ente dovrà essere indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica che verrà attivato quanto prima. L'identità del segnalante sarà conosciuta dal solo responsabile della prevenzione, che ne garantirà la riservatezza, salvi i casi in cui ciò non sia possibile in base alla stessa legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni (ossia laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione), e procederà ad adottare codici sostitutivi dei dati identificativi del segnalante nonché a protocollare la segnalazione priva di qualsiasi riferimento ai dati del segnalante. Nel dettaglio la segnalazione dovrà contenere (laddove possibile) i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo, se conosciute, in cui sono stati commessi i fatti;
- le generalità o gli altri elementi, se conosciuti, (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con almeno un responsabile di area (diversa da quella di appartenenza del segnalato) adotterà le misure conseguenti.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente ovvero a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei

provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Le risoluzioni adottate saranno comunque oggetto di verbalizzazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti al rispetto della riservatezza, la cui violazione sarà sanzionata con l'irrazionevolezza di sanzioni disciplinari, oltre all'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente. Qualora oggetto di segnalazione sia il comportamento del responsabile della corruzione, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Sindaco il quale agirà con analoga procedura.

In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalatore non potrà essere rivelata senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Nella gestione delle segnalazioni verrà data attuazione al divieto di discriminazione nei confronti del denunciante e l'atto di denuncia sarà sottratto all'accesso. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità indicate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità di fatti o situazioni, a tutela del denunciato.

13.10) FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Descrizione della misura

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo. Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l'ipotesi in esame), non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

Inoltre la S.N.A. (Scuola Nazionale di Amministrazione) con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
<p>Inserimento nel Piano della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione, anche attraverso l'utilizzazione di formatori</p> <p>Responsabile della prevenzione della corruzione:</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il Responsabile del Settore Servizi Finanziari e il Responsabile del Personale per gli aspetti attuativi</p>	<p>Tutti</p>	<p>2024/2026</p> <p>Adozione del Piano della Formazione entro il Primo semestre dell'anno;</p>	<p>Da prevedere nel bilancio di previsione annuale e nel Piano della Formazione</p>

1) **Formazione di livello generale per tutti i**

dipendenti di almeno (3 ore) relativamente a:

-sensibilizzazione

sulle tematiche

dell'etica e

della legalità,

- contenuti,

finalità e

adempimenti

previsti dal

PTPCT, dal

Programma

Triennale

per la

Trasparenza e

l'Integrità e dal

Codice di

comportamento

dei dipendenti comunali

2) **Formazione** Responsabile

specificata della Prevenzione

“

“

“

per il responsabile della prevenzione della corruzione e per i dipendenti coinvolti nel processo di prevenzione	della corruzione e della trasparenza		“	
--	--------------------------------------	--	---	--

13.11) PATTI D’INTEGRITA’

Descrizione della misura

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

La L.190/2012 *e successive modifiche ed integrazioni*, ha stabilito che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Con determinazione n.4/2012 anche l’AVCP si era pronunciata in favore della legittimità dell’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità e patti di integrità.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del ‘11 maggio 2011 è stato approvato un protocollo in materia di legalità e sicurezza negli appalti, cui hanno aderito la Prefettura di Macerata, la Provincia di Macerata, la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, la Direzione Provinciale INPS di Macerata, la Direzione Provinciale INAIL di Macerata, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Macerata, la Procura della Repubblica di Macerata, la Procura della Repubblica di Camerino, il Tribunale di Macerata, il Tribunale di Camerino, oltre a numerosi altri enti pubblici, anche territoriali.

Le norme previste nel Codice dei contratti (D.Lgs. 150/2016 e ss.mm.i.i.) che disciplina l’iter procedurale da seguire per i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture vengono a volte integrate con delle disposizioni contenute in protocolli di legalità predisposti dagli Uffici Territoriali di Governo unitamente agli organismi rappresentativi dei lavoratori, ed altre autorità operanti sul territorio, al fine di rendere più stringenti il rispetto delle regole di legalità e trasparenza nelle procedure di gara. Alla luce di tale fattore il Piano triennale di prevenzione della corruzione potrebbe essere aggiornato disponendo nei bandi, negli avvisi e nelle lettere d’invito una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei citati protocolli di legalità.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Relazione al Responsabile della prevenzione della corruzione sull'applicazione del protocollo di legalità già sottoscritto e verifica della sua adeguatezza, al fine di promuovere eventuali aggiornamenti	Responsabile dell'Ufficio gare e contratti	Affidamento lavori servizi e forniture	Dicembre 2024	=====
Giunta Municipale 15/2016	Responsabile dell'Ufficio gare e contratti	Affidamento lavori servizi e forniture	IMMEDIATA	

13.12) MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

Descrizione della misura

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile. Con deliberazione n. 17 del 14.03.2012 la Giunta Comunale ha individuato nel Segretario Generale *pro-tempore* il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Anche la L. 190/2012 *e successive modifiche ed integrazioni*, è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'Amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, le Pubbliche Amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Monitoraggio del rispetto dei termini comunicazione da parte dei responsabili dei settori del rispetto dei termini dei procedimenti	Responsabili dei Settori dell'Ente	Tutti	2024/2026	=====
		Tutti	2024/2026	
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale				
Giunta Municipale n. 15/2016	Responsabili dei Settori dell'Ente	Tutti	2024/2026	

Onde evitare pratiche tese alle proroghe dei contratti in essere presso l'Ente che possono ingenerare situazioni illegittime che comportano prosecuzione di rapporti esistenti con gli stessi soggetti evitando così il ricorso alle disciplinate procedure di gara s'intende prevedere nel vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per l'anno 2024/2026 la seguente disposizione: Monitoraggio da parte dei Responsabili dei singoli settori dell'Ente entro il mese di maggio di ogni anno attraverso la comunicazione al Responsabile della corruzione e della trasparenza dei contratti in scadenza nell'anno di riferimento.

14) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA'

CIVILE Descrizione della misura

Secondo il PNA 2013, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Publicazione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale	Responsabili dei settori	Tutti	2024/2026	=====

15) M I S U R E U L T E R I O R I

15.1) MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI

Descrizione della misura

La L. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

Attuazione della misura

AZIONI	RESPONSABILI	PROCEDIMENTI INTERESSATI	TEMPISTICA ATTUAZIONE	RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE
Distinzione tra responsabile del	Responsabili dei	Tutti	2024/2026	=====

procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale comunicazione a responsabile della prevenzione della Corruzione	settori			
---	---------	--	--	--

Al fine di rendere più trasparenti e conformi alle disposizioni di legge le procedure di gara e scelta del contraente viene inserito nel P.T.P.C.T. l'obbligo per i soggetti coinvolti nella redazione dei documenti di gara delle dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti di assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

Le procedure di gara richiedono nella maggior parte dei casi la pubblicazione di atti (Bandi, Avvisi) che facilitano la partecipazione alla procedura del maggior numero di operatori per il settore di competenza dei lavori, servizi o forniture ai fini di ottenere da parte della stazione appaltante la migliore qualità della prestazione al miglior prezzo. La partecipazione alla gara di un solo operatore del settore costituisce anomalia del sistema. Alla luce di tale considerazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024/2026 potrebbe essere aggiornato prevedendo la presentazione da parte dei Responsabili dei vari settori della struttura operativa del Comune di una segnalazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre, delle gare concluse con la presentazione di una sola offerta valida.

15. 2) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione della misura

L'istituzione del sistema dei controlli interni, organizzato a partire dall'anno 2013 anche in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 10/01/2013 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni (consultabile sul sito web istituzionale alla Sezione Amministrazione Trasparente- sottovoce "Disposizioni Generali –sottovoce "Atti Generali" e con delibera consiliare n. 6 del 10/01/2013 è stato modificato il regolamento di contabilità, in attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012 (convertito con L. 213/2012), che ha introdotto per gli enti locali forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione ed il controllo sugli equilibri finanziari).

Il sistema dei controlli interni è stato istituito in modo funzionale agli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190 *e successive modifiche ed integrazioni*, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dall'art. 2 della legge 241/1990, da ultimo modificata dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella legge n. 35/2012, in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi ed ai poteri sostitutivi.

Il controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti verrà effettuato con frequenza almeno semestrale.

16) LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA COME "**WORK IN PROGRESS**"

La strategia di prevenzione non può che costituire oggetto di continuo sviluppo ed evoluzione e deve modificarsi ed adattarsi alle esigenze via via emergenti nell'amministrazione.

In tale direzione, poiché il PTPCT costituisce uno strumento dinamico soggetto ad aggiornamento annuale, si individuano i seguenti obiettivi quali specifiche azioni del Piano per l'anno 2018:1 ***I. Analisi del rischio per eventuali ed ulteriori tutti processi di attività dell'Ente (termine per l'attuazione: 31 dicembre 2024)***

Seppure nella presente fase di prima approvazione del PTPCT l'attenzione si sia essenzialmente focalizzata sulle aree a maggior rischio di corruzione individuate nella L. 190/2012 *e successive modifiche ed integrazioni* e nel PNA 2016, occorre estendere l'analisi alla restante attività dell'Ente. Il processo di gestione del rischio, consistente nell'individuazione dei processi di attività, nell'analisi

e nella valutazione del rischio, nonché nell'eventuale trattamento deve pertanto essere effettuato a cura di ciascun servizio, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione a tutte le funzioni assegnate al servizio stesso, in base al *l'organigramma* contenuto nel presente documento.

17) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA E CICLO DELLA **PERFORMANCE**

L'attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente PTPCT costituiscono obiettivi del Piano della *Performance*.

Nel Piano della *performance*, approvato all'interno del PIAO con deliberazione della Giunta sono definiti, infatti, quali obiettivi assegnati ai responsabili di settore prioritari di *performance* gli obiettivi indicati nell'atto in questione.

L'Ente valuta il rispetto adeguato e sollecito della disciplina di Piano obiettivo strategico per i dipendenti dell'Ente, su cui sarà effettuata apposita verifica circa il relativo conseguimento o stato di avanzamento in base all'obiettivo consistente essenzialmente nella «Prevenzione e miglioramento della strategia di prevenzione della corruzione e degli abusi nell'Ente» sulla base del «Documento di programmazione e di performance».

Secondo il PNA 2019 possono costituire obiettivi strategici, a mero titolo esemplificativo: o l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione «Amministrazione trasparente»; o la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno; o l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti; o l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata. Si raccomanda, pertanto, agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione dei richiamati obiettivi nella logica di una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, volta anche a responsabilizzare maggiormente i dirigenti e i dipendenti, aumentando così il livello di effettività del sistema stesso.»)

Inoltre, l'art 1, comma 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o struttura analoga le «disfunzioni» inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Ciò premesso, anche per il triennio 2024/2026 s'intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e vi si darà dato avvio sin dal 2019, evidenziando, di anno in anno, i progressi e i risultati raggiunti.

18) **MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPCT, è attuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio, in particolare i Responsabili di settore dell'Ente.

I Responsabili dei Settori dell'Ente comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di necessità o di modifiche al vigente documento.

Essi riferiscono, inoltre, sull'attuazione del Piano in relazione ad obiettivi da raggiungere ogni qualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione, entro il termine previsto dall'ANAC per l'approvazione

della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l'organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.

L'attività di monitoraggio attraverso anche la redazione di un rendiconto sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione (**Modulo 13** allegato al presente PTPCT) attuazione del Piano è altresì effettuata in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano delle Performance. L'attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'attività di controllo è garantita anche attraverso la relazione annuale, che il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro i termini stabiliti dall'ANAC, a comunicare all'organo di governo, relativamente ai procedimenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Si richiamano altresì le disposizioni stabilite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2024/2026 previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali per le specifiche ulteriori modalità di controllo riguardanti l'attuazione dei provvedimenti medesimi. (documento allegato al presente piano).

19) SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il presente piano anticorruzione opera quale disciplinare esecutivo, tenendo conto della realtà quotidiana, nella quale potrebbero accadere forme di assenza o impedimento o incompatibilità che potrebbero eludere la funzione anticorruptiva.

Pertanto il piano va specificamente calato nelle realtà organizzative e gestionali del Comune, tenendo in particolare conto delle effettive competenze anche gestionali del Segretario Generale ex art. 97 c. 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e del contratto collettivo di lavoro integrativo dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003.

L'attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, quale scelta organizzativa del Comune di Matelica, è prevista nei provvedimenti dell'Ente in particolare, nella deliberazione di Giunta comunale 17 del 14.03.2012 con cui il Segretario Generale è stato individuato come soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall'art. 2 comma 9- bis della Legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 35 del 04.04.2012).

Tali scelte devono tuttavia essere coordinate con la necessità di evitare l'inopportuna ed illegittima sovrapposizione del ruolo di controllore e di controllato.

Tale possibilità sembra ad esempio riferibile agli Enti come il Comune di Matelica, il quale ritiene quindi di dover evitare qualsiasi forma di blocco della funzione di verifica e controllo, in modo non meramente astratto, ma valorizzando la figura prevista e ricoperta nella struttura comunale del Vice Segretario Generale, per i casi di possibile assenza, impedimento, incompatibilità e conflitto di ruoli (Segretario controllore di sé stesso).

Pertanto, la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione viene assunta dal Vicesegretario Generale nei casi, da verificare in concreto di volta in volta, di:

- assenza del Segretario Generale,
- impedimento del Segretario Generale;
- incompatibilità del Segretario Generale;
- determinazioni, provvedimenti, di natura gestionale o meno, comunque denominati, sottoscritti dal Segretario Generale, che siano soggetti a controllo di prevenzione della corruzione o a qualsiasi forma di verifica/ controllo. Ciò avverrà in applicazione del principio del divieto di incorrere nel conflitto "controllore/controllo".

Il PTPCT 2024/2026 risulta caratterizzato dalla seguente **strategia**:

- consolidare le azioni e le misure già previste nei precedenti PTPCT;
- introdurre elementi migliorativi emersi in sede di attuazione del PTPC 2024/2026;
- consolidare il collegamento tra il PTPCT, DUP, PEG e sistema di valutazione della performance;
- consolidare ed ampliare gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs.97/2016.
- consolidare obblighi e modalità relativamente all'accesso documentale, nonché all'accesso civico e generalizzato, di cui all'art.5 e segg. d.lgs. 33/2013 e s.m.i. anche attraverso, nel corso del 2018, di un registro degli accessi.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è la Dott.ssa Maria Gabriella Elia, nominata con Decreto Sindacale n. 1/2020.

REGOLAMENTO 679/UE/2016 PRIVACY

Vista la recente introduzione nel nostro ordinamento del Regolamento (UE) 2016/679, «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali», attuato con d.lgs. n. 101/2018, volto ad armonizzare il Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) alla normativa europea, divenuta pienamente operativa quest'ultima a partire dal 25 maggio scorso.

Considerata la recente presa di posizione dell'ANAC nel PNA 2018, secondo cui, partendo dal presupposto che «Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento», comunque «fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza», si rende necessario che l'Ente, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; nei casi dubbi si suggerisce di rivolgersi al Garante della privacy (tale richiesta per altro determina la sospensione della eventuale procedura di accesso agli atti).

Considerato che l'Ente in base al Regolamento (UE) 2016/679, cit.) tenuto conto che, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, l'obbligo investe «tutti i soggetti pubblici» ha nominato DPO nella persona di Dott. Mario Antonio Massimo Fusario delegato dalla Halley Informatica in una professionalità interna o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna. L'ANAC ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT (si valuta infatti che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT).